



Martedì 06/07/2021

Sospensione notifica cartelle fino al 31 agosto: rinvio anche per versamenti e pignoramenti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Decreto "Lavoro e Imprese" (DL n. 99/2021), all'Art. 2 prevede una nuova sospensione dell'attività di riscossione, fissando il termine finale al 31 agosto.

In particolare: è differito al 31 agosto il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 30 settembre 2021.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione fino al 31 agosto anche per:

- le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione;

- gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Le somme oggetto di pignoramento, precisa l'Agenzia Entrate-Riscossione, non sono quindi sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito);

- le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro. La sospensione è decorsa dall'8 marzo 2020, o dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla stessa data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa". L'Agenzia Entrate-Riscossione chiarisce che sono di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it>